

Art. 1

Oggetto

1. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2 del presente Bando (di seguito anche Disposizioni comuni) si prevede un contributo, quale sostegno finanziario necessario al mantenimento della propria capacità organizzativa e operativa pregiudicata dall'emergenza epidemiologica, a rimborso delle spese sostenute e da sostenere per soddisfare bisogni sociali e/o assistenziali nonché per l'applicazione delle misure di prevenzione necessarie per fronteggiare l'emergenza Covid-19.
2. L'importo complessivo a disposizione del presente intervento ammonta a Euro 172.017,00.-.

Art. 2

Documentazione da allegare alla domanda

1. Alla domanda di contributo deve essere allegata la seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito internet istituzionale:
 - a) Domanda di contributo, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - b) Relazione illustrativa delle attività istituzionali;
 - c) Elenco delle spese ammesse a contributo;
 - d) Informativa privacy sottoscritta per la presa visione.

Art. 3

Spese ammissibili

1. Con riferimento al contributo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) delle Disposizioni comuni, sono ammissibili a contributo le seguenti spese non altrimenti finanziate:
 - **Spese di gestione immobili** (canoni di locazione, utenze, piccole manutenzioni ordinarie strettamente necessarie alle attività statutarie, ecc.);
 - **Spese per l'attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19** (spese per igienizzazione, acquisto dispositivi di protezione individuale DPI, consulenze tecniche e progettazione misure di prevenzione, ecc.);
 - **Spese per il personale**, esclusivamente riferite alle attività di cui all'articolo 5 del Codice, incluse eventuali assunzioni rese necessarie durante l'emergenza.
2. Il contributo delle spese di cui al comma 1 consiste nel rimborso delle spese sostenute **dal 16 dicembre 2020 e fino alla presentazione della domanda** di contributo, debitamente documentate dall'Ente.
3. Sono ammesse anche le spese relative al periodo successivo alla data di presentazione della domanda se riferite a contratti già stipulati a tale data relativi a locazioni, servizi necessari o assunzioni di personale di importo predeterminato e con riferimento al periodo fino al 31 dicembre 2021.
4. L'importo del contributo previsto è non inferiore a 1.000,00.- Euro e non superiore a 10.000,00 Euro.
5. La Provincia si riserva di aumentare l'importo massimo del contributo previsto al comma 4 e fino ad un massimo di 25.000,00 Euro nei confronti di ODV o APS, affidatari o finanziati a qualunque titolo, che hanno incrementato la loro attività per far fronte a

bisogni primari e per garantire i servizi essenziali erogati dagli enti stessi in stretto coordinamento con l'Amministrazione provinciale. L'importo massimo previsto dal presente comma non può essere superiore al 50 per cento dell'originario importo o limite di spesa rimborsabile.

6. Non sono ammesse le domande di contributo che:
 - a. riguardano spese non sostenute nel periodo indicato dai precedenti commi 2 e 3;
 - b. riguardano spese non connesse allo svolgimento dell'attività statutaria o non connesse all'emergenza Covid-19.

Art. 4

Ammontare del contributo e criteri di ripartizione

1. L'ammontare del contributo di cui al presente allegato A è fino al 100 (cento) per cento della spesa effettivamente sostenuta nei limiti di cui all'articolo 3 del presente allegato. I contributi relativi ai canoni di locazione immobili sono rimborsabili nel limite del 50 (cinquanta) per cento della spesa sostenuta per il periodo della locazione di cui all'articolo 3, comma 3 del presente allegato.
2. Qualora la somma complessiva dei contributi richiesti da tutti i soggetti ammessi superi lo stanziamento previsto all'articolo 1 comma 2 del presente allegato, il contributo concesso è proporzionalmente ridotto nella medesima percentuale relativamente a tutte le domande pervenute.
3. Eventuali somme residuali rispetto a quanto stanziato a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) delle Disposizioni comuni, sono destinate a finanziare ulteriori domande di contributi a favore degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), tenuto conto dell'ordine dei medesimi nella relativa graduatoria.
4. La tipologia di intervento di cui al presente allegato A prevede una propria graduatoria, individuata secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 5 del presente allegato.

Art. 5

Valutazione delle domande e concessione del contributo

1. Previa verifica preliminare del possesso dei requisiti in capo al soggetto richiedente, della completezza e regolarità dei documenti pervenuti, il Servizio valuta l'ammissibilità delle domande tenuto conto dei seguenti parametri:

Condizioni di ammissibilità	Parametro di riscontro
A) Attività svolta	- coerenza con le previsioni statutarie e con le aree di intervento previste dal Bando.
B) Maggiori oneri	- relativi a spese per l'effettiva prosecuzione delle proprie attività, incluse quelle destinate alla raccolta fondi, con gli adeguamenti necessari a fronteggiare l'emergenza; oppure: - relativi a spese fisse e comunque dovute nonostante la necessaria sospensione delle attività.

2. **Entro 45 (quarantacinque) giorni** dal giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande di contributo, il Dirigente del Servizio dispone la

concessione dei contributi risultanti dall'istruttoria e impegna la relativa spesa. Con il medesimo provvedimento sono adottate le eventuali determinazioni in ordine all'irricevibilità e all'inammissibilità delle domande di contributo, così come indicate nell'articolo 8 delle Disposizioni comuni.

3. L'elenco dei soggetti beneficiari è comunicato agli stessi e pubblicato sul portale www.trentinosociale.it.

Art. 6

Modalità di erogazione dei contributi

1. I contributi concessi sono erogati in un'unica tranche, sulla base della documentazione presentata in fase di domanda da parte del soggetto richiedente e subordinati alla dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2017 dell'effettivo adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1 comma 125 della legge n. 124/2017.